



Comune di Ome

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Delibera del 29/11/2021 Numero 34

Oggetto:	Razionalizzazione delle società partecipate 2021
-----------------	--

Il giorno **ventinove Novembre duemilaventuno** alle ore **20:30**, si riunisce il Consiglio Comunale.

Sono presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	Vanoglio Alberto	X	
2	Belleri Gloria	X	
3	Bono Cristina	X	
4	Castellani Emanuele	X	
5	Fin Maddalena	X	
6	Maiolini Bianca	X	
7	Belleri Marco	X	
8	Quaresmini Pierluigi	X	
9	Roversi Cristian	X	
10	Filippi Aurelio	X	
11	Peli Simone	X	
12	Maiolini Albino	X	
13	Maiolini Mattia	X	

Presenti: 13

Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale, il quale provvede alla stesura del Verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

Il Consiglio comunale

La Vicesindaca, Bianca Maiolini, espone brevemente i contenuti tecnici della deliberazione.

Il Consigliere Simone Peli (Intesa popolare per Ome) evidenzia che, anche qualora il comune decidesse di cedere la partecipazione della società, ciò risulterebbe materialmente impossibile.

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro, le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, come rinnovato dal d.lgs. 100/2017 (di seguito TUSPP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSPP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

l'articolo 20 comma 2 del TUSPP impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

il TUSPP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato medio, del triennio precedente, sia risultato inferiore a 1.000.000 di euro;

l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSPP (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSPP o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

premesso che:

la legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 24 del TUSPP introducendo una deroga temporanea, valida fino al 31/12/2021, all'obbligo di dismettere le partecipazioni societarie;

“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche”, non vige l’obbligo di dismissione “nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla cognizione”;

in tale ipotesi, l’amministrazione che detiene le partecipazioni, pertanto, è “autorizzata a non procedere all’alienazione”;

il comma 3-bis dell’art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) **ha prorogato la sospensione “anche per l’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”;**

premesso che:

l’articolo 24 del TUSPP nel 2017 aveva già imposto una prima “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato il 28 settembre 2017 con deliberazione consiliare n. 18, quindi, comunicato alla Corte dei conti e al MEF attraverso il relativo portale web (il 25 ottobre 2017);

per gli enti locali, tra l’altro, la revisione del 2017 aveva costituito un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

nel 2018, il consiglio comunale ha approvato la razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 20 del TUSPP, il 17/12/2018 (deliberazione n. 35); il provvedimento è stato trasmesso alla Corte dei conti ed al MEF (il 12 febbraio 2019);

nel 2019, il consiglio ha approvato il provvedimento di razionalizzazione il 29/11/2019 con deliberazione n. 26, poi trasmessa alla Corte dei conti ed al MEF;

premesso che:

dopo le razionalizzazioni del 2015, 2017, 2018, 2019 e del 2020 (deliberazione consiliare n. 29/2020), il comune ad oggi risulta titolare della sola partecipazione nella Tutela Ambientale del Sebino Srl, con una quota dello 1,45%;

applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, il segretario comunale ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2021;

il Piano è composto sia dalle schede proposte dalla Corte dei conti, che dalle schede del MEF;

Piano che questa assemblea, in attuazione dell’art. 20 del TUSPP, intende fare proprio ed approvare;

al Paragrafo 04. “Mantenimento senza interventi di razionalizzazione” (delle schede elaborate dalla Corte dei conti), il Piano riporta quanto segue:

“La società svolge servizi di interesse generale ai sensi dell’art. 4 co. 2 lett. a) del TUSPP: è proprietaria della rete del servizio idrico che essa stessa ha realizzato.

L’attività è ascrivibili alle “finalità istituzionali” del comune. A dimostrazione di ciò, l’allegato n. 9 del decreto legislativo 118/2011, alla “missione” n. 14, reca il “programma” n. 4 “reti ed altri servizi di pubblica utilità”.

La società è partecipata esclusivamente da pubbliche amministrazioni (comuni ed altri enti). Il comune di Ome detiene una quota marginale del capitale sociale: 1,45%. Lo statuto societario vieta la partecipazione di soggetti privati.

La società:

A) è munita dei requisiti previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 175/2016 (TUSPP), sia del comma 1, in quanto come dimostrato svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a);

B) risponde parzialmente ai criteri dell’articolo 20 del TUSPP:

1. ha un numero di dipendenti non inferiore al numero degli amministratori (l'amministratore è “unico”) (lett. b);
2. ha chiuso con un utile d'esercizio gli ultimi cinque esercizi (lett. e);
3. la società vanta un fatturato medio inferiore al milione di euro sul triennio 2018-2019-2020 (ed in precedenza detto fatturato era comunque inferiore a 500.000 euro) (lett. d) art. 20 comma 2 TUSPP).

La società, pertanto, è priva del requisito del fatturato medio del triennio di cui all'art. 20 comma 2 lett. d) del TUSPP. Per tale ragione la partecipazione dovrebbe essere ceduta, ovvero la società dovrebbe essere posta in liquidazione.

Come già rappresentato, il comune di Ome detiene una quota marginale del capitale (1,45%), pertanto:

A) qualora, il comune decidesse di vendere la partecipazione, dati i vincoli statutari, potrebbe cederla soltanto ad altra pubblica amministrazione;

B) il comune di Ome, con il solo 1,45%, non può deliberare unilateralmente la liquidazione della società, operazione di straordinaria amministrazione.

La legge n. 145 del 30/12/2018, modificando l'art. 24 del TUSPP, ha introdotto una “sospensione”, valida fino al 31/12/2021, dell'obbligo di dismettere le partecipazioni.

Il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione “anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”.

La sospensione si applica qualora la società abbia prodotto un risultato medio positivo nel triennio 2017-2019, ed è il caso della Tutela Ambientale del Sebino Srl:

esercizio 2017, utile = +5.905 euro;

esercizio 2018, utile = +2.977 euro;

esercizio 2019, utile = +1.058 euro.

Per tutto quanto sopra, e come già previsto nei piani di razionalizzazione e revisione, sin dal 2015, è intenzione dell'amministrazione conservare la proprietà della partecipazione, perlomeno sino a quando sarà efficace la “sospensione” introdotta dalla legge 145/2018.

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

ciò premesso, votando in forma palese, con tredici voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto, il consiglio comunale:

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2021 delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (il Piano è composto sia dalle schede proposte dalla Corte dei conti, che dalle schede del MEF);
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TUSPP, con ulteriore votazione in forma palese, tredici voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il Sindaco
Atto firmato digitalmente
Dott. Alberto Vanoglio

Il Segretario Comunale
Atto firmato digitalmente
Dott. Omar Gozzoli